



Proposta di legge d’iniziativa popolare (ver. 1.1 del 25 marzo 2017)

Misure di contrasto alla povertà e di riforma delle prestazioni sociali

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L’obiettivo della strategia Europa 2020 di ridurre di 20 milioni le persone a rischio di povertà o di esclusione sociale negli Stati membri è stato completamente mancato in Italia, dove il problema coinvolge oltre 17 milioni di persone e in modo particolare i giovani, gli stranieri, le persone con bassa istruzione, gli abitanti del Mezzogiorno, i lavoratori con contratti non standard e quelli dei settori meno sindacalizzati. In base ai dati dell’Istat, nel 2015 le persone in povertà assoluta sono 4 milioni 598 mila (7,6% della popolazione), mentre quelle in povertà relativa sono 8 milioni 307 mila (13,7% della popolazione).

Ai fenomeni “classici” di povertà, spesso associati a condizioni di esclusione sociale, occorre aggiungere altri e nuovi fenomeni, che hanno caratteristiche del tutto diverse e che risulteranno sempre più diffusi in un futuro prossimo, determinati da una parte dalla sempre maggiore crescita di lavoratori autonomi, soprattutto giovani, che operano nell’economia “*sharing*” “*on-demand*”, “*gig*” “*peer-to-peer*”, con modalità di lavoro intermittenti che spesso prevedono retribuzioni complessive annue al di sotto della soglia di povertà, dall’altra dallo sviluppo delle nuove tecnologie digitali e dell’automazione attraverso i robot che mettono a rischio percentuali elevate di professioni non qualificate e manuali (9-10%, secondo l’OCSE), determinando un nuovo tipo di “disoccupazione tecnologica” di lunghissima durata – e quindi a rischio di povertà – che richiede politiche di contrasto basate non solo su sostegni al reddito temporanei, di durata superiore ai 2 anni della NASpI, ma soprattutto sull’adeguamento delle competenze dei lavoratori spiazzati dalla globalizzazione alla nuova domanda di professioni altamente qualificate.

La presente proposta di legge – che tiene conto degli studi e delle proposte dell’Associazione per la ricerca sociale (ARS), dell’Istituto per la ricerca sociale (IRS) e della Caritas – ha l’obiettivo di abolire quasi completamente la povertà assoluta e di contenere quella relativa attraverso l’introduzione di una misura strutturale di reddito minimo d’inserimento e la riforma di altre misure di protezione sociale per migliorare la loro efficacia e per concentrarle sui più poveri, con costi più bassi. Si propone, infatti, una riforma complessiva di numerose misure di welfare, che comporta un ripensamento delle prestazioni per una più equa redistribuzione delle risorse secondo un principio di maggiore equità e corrispondenza ai bisogni reali, finalizzato al contrasto alla povertà, al sostegno alle situazioni di fragilità economica, in particolare le famiglie con minori, e a un uso migliore delle risorse esistenti per disabili, invalidi, attraverso una rimodulazione delle prestazioni che prevede l’abrogazione di alcune misure esistenti e la loro sostituzione con nuove prestazioni fondate su principi di maggiore equità sociale.

Senza una riforma complessiva che redistribuisca verso il reddito minimo d’inserimento maggiori risorse, eliminando duplicazioni, come l’integrazione al minimo delle pensioni e l’assegno sociale, non è possibile eliminare quasi completamente la povertà assoluta: infatti, la recente delega del governo per la creazione di misure di contrasto contro la povertà con una dotazione di 1,6 miliardi l’anno, che diventerà strutturale con 1,8 miliardi a partire dal 2018, è possibile raggiungere solo 400 mila famiglie in condizioni di povertà assoluta su 1,6 milioni. Secondo le stime dell’IRS, il costo per far uscire dalla povertà assoluta la maggioranza delle persone in queste condizioni è pari a circa 15 miliardi l’anno. Occorre tenere presente che i beneficiari del reddito minimo d’inserimento non percepirebbero più, per effetto di questa proposta di legge, una serie di erogazioni assistenziali, come per esempio l’assegno sociale e l’integrazione al trattamento minimo delle

pensioni, e di conseguenza questa misura potrebbe contare per il suo finanziamento sulle risorse rese disponibili dall'abolizione delle misure appena richiamate.

Il reddito minimo d'inserimento è una misura universale, rivolta a tutti coloro che si trovano in povertà assoluta, che colma la distanza tra le risorse economiche della famiglia, misurate attraverso l'indicatore della situazione reddituale dell'Isee, e la soglia di povertà assoluta, che varia in base al numero e all'età dei componenti della famiglia, alla ripartizione geografica e alla tipologia del comune di residenza.

Le altre misure sono il sostegno alle famiglie non abbienti con figli minorenni o con età inferiore a 25 anni se impegnati in percorsi educativi, il sostegno alle persone non autosufficienti e con disabilità rapportato all'entità e al carattere del loro bisogno di assistenza, la pensione unificata per invalidi civili per una maggiore selettività a favore dei disabili in condizioni di fragilità socio-economica e il budget per l'inclusione attiva con lo scopo di promuovere l'autonomia dei disabili di età fino a 64 anni.

Tutte le misure abbinano al trasferimento monetario e alla fornitura di servizi anche interventi d'inclusione attiva per responsabilizzare i beneficiari e favorire l'ingresso nel mercato del lavoro, ovviamente commisurati alle loro caratteristiche e potenzialità.

La riforma sostanzialmente si autofinanzia con le risorse esistenti, redistribuendole a favore delle fasce più povere e riducendo quelle rivolte alle fasce più abbienti: costa poco meno di 80 miliardi l'anno, con un costo aggiuntivo di poco meno di 5 miliardi rispetto alla spesa attuale (oltre 75 miliardi).

Gli effetti redistributivi attesi dalla riforma sono l'eliminazione quasi totale della povertà assoluta, la riduzione della povertà relativa, la concentrazione delle misure di protezione sociale a favore delle famiglie più povere e la diminuzione di quelle rivolte alle famiglie più ricche, senza penalizzarle perché si accrescono e soprattutto si migliorano gli interventi per le persone non autosufficienti, disabili e con figli.

* * *

La presente proposta di legge è costituita da quindici articoli.

L'articolo 1 definisce con precisione cosa s'intenda per Isee, nucleo familiare, nucleo familiare beneficiario, reddito del nucleo familiare, soglia di povertà assoluta, ambito sociale e centri per l'impiego.

Nella tabella successiva sono indicati, a titolo d'esempio, i valori della soglia di povertà per alcune tipologie familiari, in relazione alla ripartizione di residenza.

2015	Soglia di povertà assoluta mensile (euro)		
	Nord	Centro	Mezzogiorno
Nucleo familiare residente in un'area metropolitana			
Una sola persona adulta (18-59 anni)	819	787	609
Un adulto (18-59 anni) e un minore (4-10 anni)	1.089	1.037	833
Due adulti (18-59 anni) e un minore (4-10 anni)	1.373	1.299	1.070
Due adulti (18-59 anni) e due minori (0-3 anni e 4-10 anni)	1.534	1.453	1.185
Due adulti (18-59 anni), un minore (11-17 anni) e un anziano (75 anni e più)	1.638	1.545	1.276
Fonte: Istat			

L'articolo 2 istituisce il reddito minimo d'inserimento (RMI) che è pari alla differenza tra il valore della soglia di povertà assoluta relativo al nucleo familiare beneficiario e il reddito dello stesso nucleo familiare (l'indicatore della situazione reddituale dell'Isee). Infatti il diritto a beneficiare del RMI non deriva dall'insufficienza del reddito personale ma da quella del reddito familiare. Il valore medio del RMI si può stimare intorno a 400 euro al mese, con valori più elevati per le famiglie con minori e anziani (circa 570

euro). Questa misura sostituisce la recente delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali e le attuali misure d'integrazione dei redditi insufficienti, come l'integrazione al trattamento minimo delle pensioni e l'assegno sociale.

L'articolo 3 definisce i requisiti e i limiti reddituali per beneficiare del reddito minimo d'inserimento.

L'articolo 4 definisce i compiti degli ambiti territoriali sociali (i comuni associati) e dell'INPS nell'applicazione del reddito minimo d'inserimento.

L'articolo 5 descrive i contenuti del progetto d'inclusione personalizzato che è finalizzato al superamento della condizione di povertà, al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale del nucleo familiare beneficiario. Si precisa che l'adesione al progetto personalizzato e il rispetto dei suoi obblighi rappresenta condizione necessaria al godimento del reddito minimo d'inserimento.

L'articolo 6 indica le cause di cessazione e revoca del reddito minimo d'inserimento, tra le quali il rifiuto delle offerte di lavoro che sono considerate in questo caso sempre congrue.

L'articolo 7 istituisce l'assegno ai minori che sostituisce le detrazioni fiscali per figli a carico e gli assegni al nucleo familiare, che è riconosciuto al nucleo familiare con minorenni o con figli conviventi con età fino a 25 anni se impegnati in attività di studio, con un valore dell'Isee non superiore a 25.000 euro.

L'articolo 8 prevede che la dote di cura, che sostituisce l'indennità di accompagnamento per le persone non autosufficienti, sia erogata attraverso la corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi (assistenza a domicilio, centri diurni, strutture residenziali e assistenti familiari erogati da soggetti pubblici e privati accreditati) ovvero con il rimborso anticipato delle spese sostenute personalmente per gli stessi servizi che devono essere successivamente rendicontate (i contratti di lavoro degli assistenti familiari devono essere comunicati con le procedure delle comunicazioni obbligatorie, per impedire il lavoro nero). L'indennità di accompagnamento è maggiorata del trenta per cento nel caso sia corrisposta attraverso il voucher ed è pari a 300, 600 e 800 euro al mese per commisurare il suo valore alla gravità dell'impedimento.

L'articolo 9 crea l'Albo nazionale delle imprese, delle organizzazioni non a scopo di lucro e delle associazioni accreditate che erogano i servizi ai beneficiari della dote di cura che hanno scelto di percepirla per mezzo dei voucher.

L'articolo 10 istituisce la pensione unificata per invalidi civili che sostituisce l'assegno d'invalidità civile, la pensione d'inabilità civile e la pensione per ciechi civili assoluti e parziali. Questa prestazione è riconosciuta alle persone con un valore dell'Isee non superiore a 30.000 euro e con un reddito familiare non superiore a 55.000 euro ed ha un valore proporzionato all'Isee del beneficiario.

L'articolo 11 istituisce il budget per l'inclusione sociale delle persone con disabilità al fine di elaborare, in accordo e condivisione con i servizi sociali e sociosanitari, progetti personalizzati volti al raggiungimento del maggior livello possibile d'autonomia in ambito domestico, sociale e lavorativo.

L'articolo 12 istituisce un sistema per monitorare lo stato di attuazione degli interventi e delle misure previsti dalla legge e per valutarne la loro efficacia nel contrasto della povertà.

L'articolo 13 rinvia le modalità di attuazione della legge ad uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L'articolo 14 individua le fonti per la copertura finanziaria delle misure previste nella legge: la maggiore spesa annua di circa 5 miliardi è garantita dalla soppressione delle agevolazioni fiscali sui carburanti per il trasporto merci (veicoli, aerei e natanti).

L'articolo 15 abroga le leggi incompatibili con le nuove misure.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1 *(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) «Isee»: l'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, aggiornato con riferimento agli ultimi tre mesi precedenti la richiesta delle misure di cui alla presente legge;
- b) «nucleo familiare»: il nucleo familiare del richiedente, come definito ai fini Isee;
- c) «reddito del nucleo familiare»: è pari all'«Indicatore della situazione reddituale» dell'Isee, aggiornato con riferimento agli ultimi tre mesi precedenti la richiesta delle misure di cui alla presente legge;
- d) «nucleo familiare beneficiario»: il nucleo familiare riconosciuto quale beneficiario del reddito minimo d'inserimento, di cui al comma 2 dell'articolo 2.
- e) «soglia di povertà assoluta»: il valore monetario, a prezzi correnti, del paniere di beni e servizi considerati essenziali per ciascuna famiglia, definito dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in base al numero e all'età dei componenti, alla ripartizione geografica e alla tipologia del comune di residenza.
- f) «ambito territoriale sociale»: l'ambito territoriale (comuni associati) responsabile delle modalità e degli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete, di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
- g) «centri per l'impiego»: i soggetti pubblici di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Art. 2 *(Reddito minimo d'inserimento)*

- 1. Il reddito minimo d'inserimento (RMI) garantisce al nucleo familiare, anche tramite integrazione, un reddito annuo netto pari alla soglia di povertà assoluta calcolata sulla base delle caratteristiche del nucleo familiare stesso.
- 2. Il valore annuo del reddito minimo d'inserimento è pari alla differenza tra il valore della soglia di povertà assoluta relativo al nucleo familiare beneficiario e quello dell'indicatore della situazione reddituale dell'Isee, con esclusione delle sottrazioni per redditi da lavoro e da pensione, di cui all'articolo 4, comma 3, lettere d), e) e f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, e con l'inclusione della pensione unificata per invalidi civili di cui all'articolo 10.
- 3. Il reddito minimo di cui al comma precedente è erogato in quote mensili al nucleo beneficiario a decorrere da sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta.
- 4. Il reddito minimo sostituisce la delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali, di cui alla legge 15 marzo 2017, n. 33, l'integrazione al trattamento minimo delle pensioni, di cui all'articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 310, e l'assegno sociale, di cui all'articolo 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Art. 3 *(Requisiti dei richiedenti)*

1. Ai fini della concessione del beneficio i membri del nucleo familiare devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadini italiani o dell'Unione europea, ad eccezione dei minori di anni 18 e di quelli residenti in Italia a seguito di ricongiungimento familiare;
- b) essere familiari di un cittadino italiano o dell'Unione europea, anche senza la cittadinanza di uno Stato membro, purché titolari di permesso di soggiorno temporaneo o permanente;
- c) essere cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno;
- d) essere rifugiati politici o titolari di protezione sussidiaria;
- e) non essere in possesso di autoveicoli di potenza superiore a 50 kW, nonché motoveicoli di potenza superiore a 10 kW, immatricolati nei tre anni antecedenti la richiesta di accesso alla prestazione;
- f) non essere in possesso di imbarcazioni da diporto.

2. Il nucleo familiare, al momento della presentazione della richiesta, deve essere in possesso dei seguenti requisiti concernenti la condizione economica:

- a) possedere un patrimonio mobiliare, come definito ai fini Isee, non superiore alla franchigia di cui all'Isee stesso;
- b) non possedere immobili escluso quello destinato a uso abitativo del nucleo familiare, purché il valore dell'abitazione di residenza risultante dalla dichiarazione Isee non sia superiore alla franchigia di cui all'Isee stesso;
- c) non avere un indicatore della situazione economica equivalente (Isee) superiore a 12 mila euro.

Art. 4

(Compiti degli ambiti sociali e dell'INPS)

- 1. La richiesta del reddito minimo d'inserimento è presentata all'ambito sociale, o agli enti da esso individuati come capofila per il reddito minimo, con un modello di modulo definito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che contenga le informazioni aggiuntive a quelle già presenti nell'Isee.
- 2. L'ambito sociale verifica i requisiti di cui all'articolo 3, anche sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli a cui si ha accesso e di indicatori di controllo dei consumi, predispone un progetto d'inclusione personalizzato di cui all'articolo 5 e invia all'INPS, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della richiesta l'indicazione dei nuclei familiari che rispondono ai requisiti richiesti e che hanno sottoscritto il progetto personalizzato, con l'indicazione del titolare del nucleo familiare.
- 3. L'INPS, sulla base delle informazioni, di cui al comma precedente, procede al calcolo e all'erogazione del beneficio.
- 7. L'INPS, a seguito delle comunicazioni dell'ambito sociale, di cui all'articolo 6, procede alla cessazione o alla revoca del beneficio.

Art. 5

(Progetto d'inclusione personalizzato)

- 1. Il progetto d'inclusione personalizzato è finalizzato al superamento della condizione di povertà, al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale del nucleo familiare beneficiario. L'adesione al progetto personalizzato e il rispetto dei suoi obblighi rappresenta condizione necessaria al godimento del beneficio.
- 2. Il progetto d'inclusione personalizzato individua il responsabile dell'attuazione del progetto stesso e definisce gli impegni e gli obblighi differenziati dei membri del nucleo familiare in relazione alle loro caratteristiche, tra cui:
 - a) l'obbligo per i membri del nucleo familiare beneficiario che sono idonei al lavoro e non occupati di rendere la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e di partecipare alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo

14 settembre 2015, n. 150, di sottoscrivere il patto di servizio personalizzato e i conseguenti obblighi relativi alle attività da svolgere, tra le quali i laboratori di orientamento e i corsi di formazione o riqualificazione professionale, di cui all'articolo 20 dello stesso decreto legislativo, di non sottrarsi, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti dei centri per l'impiego e di non rifiutare le offerte di lavoro che sono considerate in questo caso sempre congrue, con l'esclusione di gravi impedimenti di carattere oggettivo o familiare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 25 dello stesso decreto legislativo;

b) il rispetto dell'obbligo scolastico per i minori appartenenti al nucleo familiare beneficiario;

c) l'obbligo alla partecipazione a percorsi di alfabetizzazione, d'integrazione e socio-educativi per tutti i componenti stranieri del nucleo familiare che hanno un grado insufficiente di conoscenza della lingua e dell'ordinamento statale italiani.

3. Ai fini della valutazione dei requisiti di cui all'articolo 3, i redditi da lavoro per occupazioni avviate durante il periodo di fruizione del beneficio vengono considerati nella misura dell'80 per cento per la durata di tre anni.

4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, adotta entro sei mesi dall'approvazione della presente legge uno o più provvedimenti per adeguare le risorse umane e strumentali dei servizi sociali e dei centri per l'impiego alle finalità indicate nel presente articolo e nell'ambito delle risorse dei Fondi di cui all'articolo 14, anche attraverso l'utilizzo di risorse del Fondo Sociale Europeo.

Art. 6

(Cessazione e revoca del beneficio)

1. Il nucleo familiare beneficiario è tenuto a comunicare all'ambito sociale o all'ente capofila qualsiasi modificazione della propria condizione, anche relativa alla composizione del nucleo familiare, attraverso la presentazione del nuovo Isee aggiornato. La mancata comunicazione comporta l'obbligo di restituzione del beneficio indebitamente ottenuto.

2. L'ambito territoriale sociale è tenuto a verificare ogni dodici mesi la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3, anche alla luce di quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 5.

3. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal progetto d'inclusione personalizzato di cui all'articolo 5 determina la revoca del beneficio.

4. L'ambito territoriale sociale comunica all'INPS la cessazione del diritto al beneficio nei casi previsti dai commi precedenti.

Art. 7

(Assegno ai minori)

1. L'assegno ai minori sostituisce le detrazioni fiscali per figli a carico, di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sul reddito, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e gli assegni al nucleo familiare, di cui alla legge 13 maggio 1988, n.153.

2. L'assegno ai minori è riconosciuto al nucleo familiare con minorenni o con figli conviventi con età fino a 25 anni se impegnati in attività di studio, con un Isee non superiore a 25.000 euro.

3. L'ammontare annuo dell'assegno ai minori è proporzionato al numero dei figli e alla composizione del nucleo familiare, come è indicato nella tabella A allegata alla presente legge, per i nuclei familiari con Isee non superiore a 10.000 euro. L'ammontare annuo si riduce progressivamente in modo lineare per i nuclei familiari con Isee superiore a 10.000 euro e non superiore a 25.000 euro.

Art. 8

(Dote di cura per persone non autosufficienti)

1. La dote di cura per persone non autosufficienti sostituisce l'indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18. La dote di cura è erogata attraverso la corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di assistenza a domicilio, centri diurni, strutture residenziali e assistenti familiari erogati da soggetti pubblici e privati accreditati ai sensi dell'articolo 9, ovvero con il rimborso anticipato delle spese sostenute personalmente per gli stessi servizi sulla base della loro dichiarazione, che devono essere successivamente rendicontate esclusivamente per via telematica, con esclusione dei casi di cui al comma 3.

2. Il voucher di cui al comma 1 è nominativo, non può essere destinato a persone diverse dall'avente diritto, non può essere ceduto ed è utilizzabile solo per il pagamento del personale e dei servizi previsti dalla presente legge.

3. Nel caso la dote di cura sia utilizzata per remunerare, anche parzialmente, assistenti familiari, l'INPS verifica il rispetto da parte del beneficiario dell'obbligo di effettuare le comunicazioni obbligatorie, di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. La dote di cura di cui al comma 6 è maggiorata del trenta per cento nel caso sia corrisposta attraverso il voucher.

5. Nel caso di mancata rendicontazione delle spese di cui al comma 1 e di non effettuazione delle comunicazioni obbligatorie di cui al comma 3 l'erogazione della dote di cura è sospesa fino all'adempimento di questi obblighi.

6. L'importo della dote di cura è commisurato ai seguenti tre livelli di gravità dell'impedimento a deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita:

- a) 300 euro mensili per chi ha bisogno di un'assistenza di base;
- b) 600 euro mensili per chi ha bisogno di un'assistenza personalizzata;
- c) 800 euro mensili per chi ha bisogno di un intervento anche di tipo socio-sanitario.

7. Il Ministro della salute, con decreto da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, stabilisce:

- a) i tre livelli di gravità della disabilità e della non autosufficienza e i relativi bisogni di cura, di cui al comma 5, anche tenendo presente i criteri della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità al fine di unificare tutti i criteri di valutazione della condizione di non autosufficienza;
- b) i livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie di cui al comma 1, sulla base dei principi e criteri di cui agli articoli 14, 15 e 16 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
- c) le modalità e le procedure attraverso le quali devono essere valutati, nell'ambito del distretto socio-sanitario, il bisogno assistenziale e le prestazioni da erogare alle persone non autosufficienti, in attuazione dell'articolo 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Art. 9

(Albo nazionale delle imprese, delle organizzazioni non a scopo di lucro e delle associazioni e accreditamento regionale)

1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'albo nazionale delle imprese, organizzazioni non a scopo di lucro e associazioni abilitate e accreditate a offrire i servizi di cui al comma 1 dell'articolo 8.

2. L'albo nazionale è pubblico ed è consultabile esclusivamente tramite internet al fine di favorire l'incontro fra la domanda e l'offerta di servizi.

3. Per richiedere l'iscrizione diretta all'albo nazionale è necessario avere le sedi operative in più di una regione ed essere in possesso dei requisiti stabiliti con i regolamenti di cui all'articolo 13.

4. Nell'albo nazionale sono inseriti i dati dei soggetti accreditati dalle regioni, secondo criteri stabiliti con legge regionale, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni.

Art. 10

(Pensione unificata per invalidi civili)

1. La pensione unificata per invalidi civili sostituisce l'assegno d'invalidità civile, di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, la pensione d'inabilità civile, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e la pensione per ciechi civili assoluti e parziali, di cui dall'articolo 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 66.

2. La pensione unificata per invalidi civili è riconosciuta, con gli stessi criteri di valutazione dell'invalidità previsti dalle leggi di cui al primo comma, alle persone con un valore dell'Isee non superiore a 30.000 euro e con un reddito familiare non superiore a 55.000 euro.

3. L'ammontare annuo della pensione unificata per invalidi civili è proporzionato al valore dell'Isee, come è indicato nella tabella B allegata alla presente legge.

Art. 11

(Budget per l'inclusione sociale delle persone con disabilità)

1. Al fine di promuovere l'autonomia dei disabili che non beneficiano della pensione di vecchiaia, tra cui i percettori delle misure di cui all'articolo 10, è costituito il budget per l'inclusione sociale delle persone con disabilità.

2. Il dispositivo di cui all'articolo 1 consente alle persone con una invalidità di elaborare, in accordo e condivisione con i servizi sociali e sociosanitari, pubblici e privati e tramite il case manager, progetti personalizzati volti al raggiungimento del maggior livello possibile d'autonomia in ambito domestico, sociale, scolastico, formativo e lavorativo, anche tenendo presente i criteri della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

3. Gli sportelli disabili costituiti dai Comuni in forma associata, anche in collaborazione con altri Enti locali, aziende sanitarie, università, scuole e organizzazioni di volontariato, definiscono il progetto personalizzato e il budget personale necessario per coprire le spese di realizzazione del progetto personalizzato di cui al comma 2, compatibilmente con le risorse anche private disponibili e delle altre misure erogate da regioni e ambiti territoriali, e individuano i soggetti pubblici e privati del territorio che lo realizzeranno.

4. Gli interventi previsti nel progetto personalizzato di cui al comma 2 sono erogati entro sessanta giorni dalla definizione del budget di cui al comma 3 e sono soggetti a revisione annuale.

5. Gli sportelli di cui al comma 3 organizzano anche corsi d'informazione e di formazione su diversi argomenti riguardanti il settore della disabilità e sulle tecnologie per l'autonomia con lo scopo di diffondere sul territorio la conoscenza delle misure a disposizione, anche in collaborazione con soggetti del Terzo settore, così come definiti dalla legge 6 giugno 2016, n. 106.

Art. 12

(Monitoraggio e valutazione)

1. Al fine di monitorare lo stato di attuazione degli interventi e delle misure di cui alla presente legge e di valutarne gli effetti e l'efficacia per contrastare la povertà, è costituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione con le regioni e altre istituzioni competenti, un sistema permanente di

monitoraggio e di valutazione che assicura annualmente rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure, sulle conseguenze in termini microeconomici e macroeconomici e sul grado di effettivo conseguimento delle finalità della legge.

2. I dati utilizzati per il monitoraggio e per la valutazione di cui al comma 1 devono garantire l'interoperabilità e sono resi disponibili, in forma anonima, a scopo di ricerca scientifica, a gruppi di ricerca collegati a università, enti di ricerca o enti che hanno anche finalità di ricerca, italiani o esteri.

Art. 13

(Modalità di attuazione)

1. Con uno o più provvedimenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, sono disciplinate le modalità operative e di dettaglio finalizzate all'attuazione delle misure di cui alla presente legge.

2. Le misure previste dalla presente legge si configurano come livelli essenziali di assistenza effettivamente esigibili in tutto il territorio nazionale.

Art. 14

(Costituzione dei Fondi e copertura finanziaria)

1. Le misure previste dalla presente legge sono finanziate a valere sulle risorse del Fondo per il contrasto alla povertà e la protezione sociale e del Fondo per la disabilità, istituiti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione complessiva di 80 miliardi a decorrere dal 2018.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definiti i criteri di ripartizione tra le regioni delle risorse dei Fondi di cui al comma 1, le modalità di gestione dei Fondi e le modalità di erogazione delle misure previste dalla presente legge.

3. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 80 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede:

a) quanto a 75 miliardi di euro, mediante soppressione degli istituti e delle misure di cui all'articolo 15 e la loro riforma e integrazione contenuta nella presente legge;

b) quanto a 5 miliardi di euro mediante soppressione delle agevolazioni sui prodotti energetici utilizzati dagli esercenti delle attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate, di navigazione aerea diversa dall'aviazione privata e di navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, indicate nella tabella A del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

Art. 15

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) la delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali, di cui alla legge 15 marzo 2017, n. 33

b) l'assegno di disoccupazione (ASDI), di cui al comma 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22;

c) il sostegno all'inclusione attiva (SIA), di cui all'articolo 1, comma 387, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

- d) il trattamento minimo delle pensioni, di cui all'articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 310;
- e) l'assegno sociale, di cui all'articolo 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- f) le detrazioni fiscali per figli a carico, di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sul reddito, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
- g) gli assegni al nucleo familiare, di cui alla legge 13 maggio 1988, n.153;
- h) l'assegno d'invalidità civile, di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118;
- i) la pensione d'inabilità civile, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971;
- l) la pensione per ciechi civili assoluti e parziali, di cui dall'articolo 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 66.

Tabella A (Articolo 7, comma 3)

Assegno annuo ai minori (euro)				
	Numero dei minori			
Numero dei componenti del nucleo familiare	1	2	3	4 e più
2	2.320	-	-	-
3	1.913	4.233	-	-
4	1.709	3.623	5.943	-
5	1.587	3.297	5.210	7.531
6 e più	1.424	3.012	4.722	6.476

Tabella B (Articolo 10, comma 3)

Pensione unificata per invalidi civili (euro)	
Classe di Isee	Ammontare annuo della pensione
0-5.394	5.000
5.395-8.992	5.000
8.993-12.358	4.000
12.359-15.691	4.000
15.692-19.068	3.000
19.069-22.661	3.000
22.662-30.000	3.000